



Ordinanza municipale per il personale sui regali in natura e altri vantaggi personali

del 28 ottobre 2021

Il Municipio di Lugano, richiamati gli articoli 28 lett. a e 106 del Regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori della Città di Lugano del 12 novembre 2018 (ROCCL),

ordina:

Art. 1 Scopo

- ¹ La presente Ordinanza disciplina le eccezioni al divieto per i collaboratori di ricevere regali in natura o in denaro, di conseguire vantaggi personali di qualsiasi genere per prestazioni inerenti al loro servizio o di avere interessi con fornitori del Comune (vedi art. 28 lett. a ROCCL).
- ² Le denominazioni professionali utilizzate nella presente Ordinanza si intendono al maschile e al femminile.

Art. 2 Principio

- ¹ I collaboratori devono rifiutare doni, vantaggi pecuniari o inviti suscettibili di compromettere la loro indipendenza o la loro capacità di agire conformemente agli interessi del Comune.
- ² I collaboratori devono rifiutare inviti (cene, viaggi, soggiorni, manifestazioni, ecc.) suscettibili di compromettere la loro indipendenza o capacità di agire conformemente agli interessi del Comune. Non rientrano in questa categoria comuni pranzi di lavoro.

Art. 3 Eccezioni

- ¹ È ammessa l'accettazione di piccoli doni o altri vantaggi pecuniari rientranti negli usi sociali il cui valore non supera CHF 50.-- annui.
- ² È pure ammessa l'accettazione di doni sotto forma di derrate alimentari (panettone, cioccolatini, vino, ecc.) destinati agli uffici.
- ³ Tale eccezione non è ammessa per i collaboratori che partecipano a un processo di acquisto o decisionale, se:
 - sono proposti da un offerente effettivo o potenziale o da una persona che partecipa al processo decisionale o che è interessata da quest'ultimo;
 - non può essere esclusa una relazione tra il dono, il vantaggio o l'invito e il processo di acquisto o decisionale.



Art. 4 Particolarità

- ¹ Per gli inviti si applica per analogia quanto previsto all'art. 3. I collaboratori sono tenuti a rifiutare inviti suscettibili di compromettere la loro indipendenza o capacità di agire nell'interesse del Comune.
- ² Inviti all'estero devono essere rifiutati, salvo autorizzazione da parte del Municipio, che deve avvenire tramite risoluzione su un rapporto preavvisato dalla Divisione risorse umane.

Art. 5 Procedura

- ¹ Il collaboratore informa tempestivamente il proprio direttore di divisione del dono, del vantaggio o dell'invito ricevuto.
- ² Nei casi di dubbio, il direttore di divisione decide sull'ammissibilità del dono, del vantaggio o dell'invito.

Art. 6 Rimedi di diritto

- ¹ Contro la decisione del direttore di divisione è dato reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.
- ² Contro la decisione del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato ai sensi degli art. 208 e segg. LOC.

Art. 7 Abrogazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sui regali in natura e altri vantaggi personali, del 4 settembre 2019, ed entra in vigore il 1° gennaio 2022, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

M. Foletti

R. Bregy

Risoluzione municipale del 28 ottobre 2021.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra l'8 novembre e l'8 dicembre 2021.